

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozi
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Remo Signoriello
Avvocato
Chiara Fabbrini
Avvocato
Filomena A. Costanzo
Avvocato
Andrea Scognamiglio
Avvocato
Eugenia Pizzicato
Accountant
Cristina Vinciotti
Accountant
Marco Fabbrini
Consultant
Michela Luciano
Consultant
Luigi Fedele
Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia
Finanza Straordinaria

Napoli, 15 li settembre 2025

CIRCOLARE N.8/2025

Il DL 17.6.2025 n. 84 (c.d. “decreto Fiscale”). è stato convertito nella L. 30.7.2025 n. 108, ed entrata in vigore il 2.8.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 84/2025.

- Tracciabilità rimborsi spese dei dipendenti in trasferta

Il D.L. 84/2025, anche nel testo risultante dopo la conversione in legge, ritorna sulla disciplina dei rimborsi spese per i **dipendenti** in trasferta, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (art.1, co.81-83, legge 204/2024), che ha previsto un **obbligo di tracciabilità** delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) rimborsate ai lavoratori dipendenti in trasferta.

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, queste spese non concorrono a formare il reddito dei dipendenti medesimi, e risultano costi deducibili per il datore di lavoro, **solo se pagate** con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili (es. carta di credito, carta di debito). Il D.L. 84/2025 precisa ora che l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica solo alle spese di trasferta sostenute nel territorio dello Stato (con esclusione, quindi, delle spese per le missioni all'estero, che non entrano nel reddito da lavoro dipendente e sono deducibili per il datore di lavoro anche senza pagamento con sistemi tracciabili).

La novità si applica sempre alle spese di trasferta sostenute a partire dal periodo d'imposta 2025 con la precisazione che, per il datore di lavoro ai fini della deducibilità dei costi, l'esclusione dalla tracciabilità per le spese di trasferta all'estero si applica dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del D.L. Fiscale (cfr. art.1, co.8).

Concessione di usufrutto e redditi diversi – Norma interpretativa

In fase di conversione in legge del D.L. 84/2025 è stata introdotta una disposizione volta a specificare l'ambito applicativo della disposizione che, dal 1° gennaio 2024, include, ai fini IRPEF, fra i redditi diversi, la costituzione di altri diritti reali di godimento su beni immobili, che si aggiunge alla concessione di usufrutto, già prevista dalla medesima disposizione.

Il nuovo regime ha determinato l'applicazione di un diverso regime impositivo tra:

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- gli atti di “concessione in usufrutto” e “costituzione” degli altri diritti reali di godimento, i quali rientrano nell’art.67, co.1, lett.h del TUIR e, quindi, generano redditi diversi tassati a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell’immobile ceduto;
- gli atti di cessione a titolo oneroso di beni immobili e di diritti reali immobiliari, i quali continuano a ricadere nell’art.67, co.1, lett.b, del TUIR, generando plusvalenze immobiliari imponibili alle condizioni previste dalla norma (ossia se relativi a immobili diversi dalle aree edificabili, o qualora effettuati entro i 5 anni successivi all’acquisto, salvo quelli acquisti per successione e quelli relativi ad unità adibite ad abitazione principale la cui cessione non genera mai plusvalenza tassata).

A tal riguardo, il D.L. 84/2025 stabilisce che la “costituzione” dell’usufrutto sull’immobile viene tassata come “reddito diverso” (ai sensi della lett.h, co.1, dell’art.67) nell’ipotesi in cui il soggetto concedente mantiene un altro diritto reale sullo stesso (ad es. la nuda proprietà). Invece, la medesima operazione si identifica come “plusvalenza” se il soggetto che costituisce l’usufrutto cede contestualmente e per intero anche ogni altro diritto reale sul bene (ad es. cede anche la nuda proprietà ad un terzo, diverso da chi acquista l’usufrutto).

-“Maxi-deduzione” per le nuove assunzioni

La legge 108/2025, di conversione del D.L. Fiscale conferma, altresì, la modifica in tema di “maxi-deduzione Irpef/Ires” del 120% o 130% (per i lavoratori fragili) per le imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, introdotta nel 2024 (D.Lgs. 216/2023) e prorogata dalla legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-2027.

Al riguardo, infatti, il D.L. 84/2025 rivede un aspetto dell’applicabilità del beneficio fiscale, che, come noto, viene riconosciuto all’impresa se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta considerato (ad es. 2025) è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (ad es. 2024).

- Esclusione dallo *split payment* per le società quotate

Il D.L. Fiscale, anche dopo la conversione in legge, conferma le disposizioni specifiche in materia di *split payment*, meccanismo in base al quale, dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti.

In particolare, viene previsto che, dal **1° luglio 2025**, le **operazioni effettuate nei confronti delle società quotate**, inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana **non sono più soggette** al meccanismo dello *split payment*.

Lo *split* resta, invece, in vigore per le operazioni effettuate nei confronti di:

- tutte le pubbliche amministrazioni;

- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate)

-Estinzione dei giudizi e definizione agevolata – Norma interpretativa

Durante l'*iter* di conversione in legge del Provvedimento, è stata introdotta una disposizione volta a chiarire l'efficacia della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. "*rottamazione-quater*"), nella particolare ipotesi in cui vi siano, altresì, giudizi pendenti aventi ad oggetto le medesime somme (*cf.* art.1, co.231, e segg. della legge 197/2022 legge di Bilancio 2023). In particolare, la norma di interpretazione autentica interviene sulla disposizione che subordina l'estinzione del giudizio al perfezionamento della definizione e all'esibizione della documentazione attestante i pagamenti effettuati (*cf.* art.1, co.236, secondo periodo, della legge 197/2022).

Viene chiarito che il giudizio si estingue con il pagamento della sola prima rata, o dell'unica rata del debito fiscale, e non con il versamento di tutte le rate nelle quali il debito è stato suddiviso (massimo 18 rate), al fine di velocizzare la conclusione dei processi in corso.

Inoltre, l'estinzione del giudizio viene dichiarata d'ufficio dal giudice, dietro presentazione congiunta della seguente documentazione:

- dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della "*rottamazione-quater*" (o della riammissione alla stessa, da cui sia decaduto per mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, del debito fiscale);
- comunicazione dell'agente della riscossione circa l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, con il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- attestazione del versamento della prima o unica rata.

L'estinzione del giudizio che segue alla definizione agevolata comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e degli altri provvedimenti non passati in giudicato, fermo restando che le somme già versate a qualsiasi titolo riferite alla procedura giudiziale restano acquisite e non sono rimborsabili.

Si precisa che queste disposizioni valgono ai soli fini processuali, mentre la "*rottamazione-quater*" si perfeziona con il versamento di tutte le rate della cartella di pagamento.

Ravvedimento speciale e CPB per il 2025/2026

Durante la conversione in legge del D.L. 84/2025 è stato introdotto il "ravvedimento speciale", in via opzionale, anche per i soggetti ISA che aderiscono

al concordato preventivo biennale – cd. CPB per il biennio 2025-2026, possibilità già riconosciuta per coloro che hanno aderito al CPB per le annualità 2024-2025.

In particolare, con la nuova disposizione, è possibile sanare quanto dovuto ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) ed IRAP, per uno o più periodi d'imposta ancora accertabili, relativi alle annualità comprese tra il 2019 ed il 2023, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali, nonché di un'imposta sostitutiva dell'IRAP.

Il D.L. 84/2025 definisce, quindi, sia le modalità di calcolo della base imponibile per l'applicazione delle imposte sostitutive, sia le aliquote delle stesse.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.09.2025	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.6.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
15.09.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025.
16.09.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.09.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli

		REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; - la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.09.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2025; - versare l'IVA a debito.
16.09.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2025; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
16.09.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.
19.09.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.

25.09.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
29.09.2025	Comunicazione dati all'ENEA	I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi: • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili; • ultimati dall'1.1.2025 al 29.6.2025, oppure con lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025.
29.09.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.09.2025	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.
29.09.2025	Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca	I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, compilando l'apposito modello CPB 2025-2026.

		Entro il termine in esame è possibile revocare l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026.
30.09.2025	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa possono: • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa); • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; • beneficiando dell'applicazione di imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP. Le imposte sostitutive dovute devono essere versate: • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2025; • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2025.
30.09.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 entro il 16.9.2025, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.
30.09.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2025; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
		Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile

30.09.2025	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2026. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2027.
30.09.2025	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2024: • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.09.2025	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali	I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74- <i>quinquies</i> ss. del DPR 633/72 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per ottenere il rimborso dell'IVA: • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia; • relativa all'anno 2024.
30.09.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2025.
30.09.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025. Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025.
	“Remissione	I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2024 possono regolarizzare gli omessi,

30.09.2025	<i>in bonis</i> ” per il cinque per mille IRPEF	tardivi o incompleti adempimenti previsti: • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
01.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • se effettuato entro l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo l'1.12.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

